



I vostri nuotatori di salvataggio

Statuto SSS Regione Sud



Premessa

Tutti i termini utilizzati nel presente documento si riferiscono sia alla forma femminile sia a quella maschile

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Nome e sede

Sotto la denominazione «Società Svizzera di Salvataggio, Regione Sud» o «SSS Regione Sud» (in seguito semplicemente «Regione»), in data 27.01.1996 si è costituita un'associazione apolitica e aconfessionale ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

1. Essa è membro della Società Svizzera di Salvataggio (SSS) conformemente agli art. 4, 8 e 14 dei suoi Statuti.
2. La SSS Regione Sud è un'organizzazione d'utilità pubblica e umanitaria in conformità alla filosofia della Croce Rossa Svizzera.
3. La sede sociale si trova presso il domicilio del Presidente.

Articolo 2 Emblema

La Regione Sud porta l'emblema ufficiale della SSS ed emblea dedicato.

Articolo 3 Scopi

1. La Regione è un'organizzazione umanitaria di pubblica utilità e si identifica integralmente negli scopi della SSS stabiliti all'art. 2 dei suoi statuti che, di regola, fanno stato per l'attività della Regione.
2. Segnatamente gli scopi sono:
 - a. l'informazione in merito ai pericoli legati all'acqua;
 - b. la prevenzione degli incidenti;
 - c. il salvataggio di vite umane in situazioni di pericolo, in particolare nell'acqua corrente e stagnante, la promozione dello sport per tutti e dell'attività con i giovani;
 - d. la collaborazione con altre organizzazioni di salvataggio e di sport acquatici.
3. Essa raggruppa le sezioni nel suo territorio.

Articolo 4 Compiti

La Regione adempie in particolare ai compiti seguenti:

1. promuovere e realizzare le attività di interesse regionale;
2. farsi portavoce delle sezioni presso le istanze centrali della SSS e gli enti pubblici cantonali;
3. gestire ammissioni, dimissioni, scioglimenti espulsioni delle sezioni, conformemente agli art. 9 e 16;
4. esaminare gli statuti delle sezioni;
5. applicare i compiti delegati dagli organismi centrali;
6. supportare l'attività delle sezioni;
7. formare monitori e istruttori;

Articolo 5 Territorio

La Regione ha quale territorio il comprensorio del Canton Ticino e potrà, su richiesta, accogliere sezioni del Grigioni Italiano.

II MEMBRI

Articolo 6 Categorie

La Regione si compone di:

1. membri con diritto di voto e contribuenti:
 - a. le Sezioni
2. membri senza diritto di voto:
 - a. collettivi
 - b. individuali
 - c. patrocinatori
 - d. sostenitori
 - e. onorari

Articolo 7 Diritti e doveri

1. I membri si impegnano a rispettare gli statuti e le decisioni (regolamenti, convenzioni e direttive) della SSS e della Regione, a sviluppare gli obiettivi della SSS e a sostenere gli sforzi degli organi superiori.

2. Tutti i membri possono usufruire delle infrastrutture e prestazioni della Regione. Inoltre hanno il diritto di partecipare a eventi e manifestazioni della Regione.
3. Le Sezioni godono di un elevato grado d'autonomia per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione e il disbrigo dei loro compiti, nei limiti fissati dagli statuti e dalle decisioni SSS.

Articolo 8 Sezioni

Al momento della loro ammissione alla Regione i membri diventano automaticamente membri della SSS.

Sono obbligatoriamente membri della Regione tutte le sezioni SSS esistenti sul suo territorio.

Esse sono libere di organizzarsi autonomamente secondo le prescrizioni degli statuti SSS, come pure di appartenere ad altre associazioni.

Le sezioni sono delle società ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS.

La loro denominazione ufficiale é la seguente:

"Società Svizzera di Salvataggio, Sezione di " oppure, utilizzando la forma abbreviata:"SSS, Sezione ...".

Esse adottano almeno l'emblema immutato della SSS.

Le sezioni possono accettare mansioni pubbliche nel quadro delle direttive della SSS e partecipare attivamente in organismi pubblici (servizi di prevenzione, di picchetto e simili).

Articolo 9 Sezioni, ammissioni

1. Le sezioni sono simultaneamente membri della Regione e della SSS. L'ammissione delle sezioni è di competenza della Regione, ferma restando la ratifica da parte dell'Assemblea regionale.
2. Prima dell'ammissione di una sezione gli statuti devono, in primo luogo, essere accettati dalla Regione.
3. Tutte le modifiche degli statuti devono essere approvate dalla Regione.

Articolo 10 Rapporti fra Regione e Sezioni

1. La Regione ha il diritto di emettere direttive alle sezioni per fare applicare le decisioni degli organismi centrali.
2. La Regione può suddividere il suo territorio in zone di competenza da attribuirsi alle singole sezioni. In caso di disaccordo spetta alla Regione delimitare le zone di competenza di sezioni confinanti.
3. Qualora ci fossero motivate ragioni, la Regione può convocare o far convocare assemblee o comitati sezionali.

Articolo 11 Membri collettivi

Possono essere ammessi come membri collettivi quelle organizzazioni e istituzioni attive sul territorio regionale che sostengono la Regione nello svolgimento dei suoi compiti. L'ammissione di membri collettivi avviene su richiesta del comitato regionale e dopo verifica degli statuti da parte dell'Assemblea regionale.

Articolo 12 Membri individuali

L'ammissione di una persona fisica o giuridica ad una sezione comporta automaticamente anche l'appartenenza in qualità di membro alla Regione. Nell'Assemblea regionale questi membri vengono rappresentati dalle sezioni.

Articolo 13 Membri patrocinatori

Possono essere ammesse come membri patrocinatori le persone fisiche molto note che si identificano con gli obiettivi della Regione e che mettono la loro immagine a disposizione dell'associazione per promuoverne gli scopi. La competenza per l'ammissione spetta al comitato regionale.

Articolo 14 Membri sostenitori

Possono essere ammesse come membri sostenitori le persone fisiche e giuridiche che si identificano con gli obiettivi della Regione e che la sostengono nelle sue attività a livello finanziario e/o materiale. La competenza per l'ammissione spetta al comitato regionale.

Articolo 15 Membri onorari

Possono essere nominate membri onorari le persone fisiche che si sono rese benemerite nell'ambito della Regione. Essi vengono nominati dall'Assemblea regionale su proposta del comitato regionale.

Articolo 16 Dimissioni, scioglimenti ed esclusioni

1. I membri elencati all'art. 6 possono presentare le loro dimissioni dalla Regione Sud mediante avviso scritto con copia al comitato centrale SSS, per la fine dell'anno civile, con preavviso di sei mesi. Non sussiste l'obbligo di menzionare i motivi. Inoltre l'appartenenza alla Regione cessa in caso di scioglimento di un'organizzazione oppure in caso di decesso del membro.
2. Su richiesta del comitato regionale, i membri che contravvengono agli statuti, ai regolamenti ed alle decisioni della Regione oppure trasgrediscono in altro modo grave contro i suoi interessi possono venire esclusi dalla società dall'Assemblea regionale. Prima di essere escluso, il membro interessato o l'organizzazione interessata hanno il diritto di essere ascoltati.
3. Al momento della cessazione dell'appartenenza alla Regione il membro è tenuto a restituire il materiale ricevuto a titolo gratuito e a rimborsare eventuali prestiti. Inoltre il membro non ha il diritto di continuare a utilizzare né il nome né l'emblema della SSS.
4. Nel caso in cui una sezione venisse sciolta, il suo patrimonio deve essere versato al comitato regionale. Questo ha il compito di gestirlo per un periodo di cinque anni e tenerlo a disposizione per una eventuale nuova costituzione nell'area di attività della sezione sciolta. Al termine di questo periodo il patrimonio diventa proprietà della Regione.
5. Previo preavviso da parte della Regione, le sezioni possono richiedere deroga al Comitato centrale SSS per quanto attiene all'uso del patrimonio in caso di scioglimento della società. La richiesta deve essere motivata per iscritto.

III ORGANI

Articolo 17 Enumerazione

Gli organi della Regione sono:

1. L'Assemblea Generale Ordinaria (detta assemblea regionale).
2. Il Comitato regionale.
3. Le Commissioni.
4. L'Ufficio di revisione.

Articolo 18 Assemblea regionale: disposizioni generali

1. Di regola l'assemblea regionale si riunisce annualmente, prima del 1. febbraio.
2. La pubblicazione della convocazione, menzionante l'ordine del giorno, deve essere fatta almeno quattro settimane di preavviso.
3. La comunicazione può essere inviata in forma scritta o in forma elettronica.

Articolo 19 Assemblea regionale: competenza

1. L'assemblea regionale è competente per tutti i compiti che le sono conferiti dalla legge e dai presenti statuti, e più precisamente:
 - approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
 - approvazione del rapporto di attività, dei conti annuali e scarico al comitato;
 - approvazione del preventivo e del programma di attività;
 - elezione del presidente regionale e degli altri membri del comitato regionale;
 - nomina dell'ufficio di revisione;
 - fissazione dell'ammontare dei costi dei singoli corsi e della tassa sociale;
 - ammissione di sezioni e dei membri collettivi;
 - deliberazione in merito all'espulsione di membri su richiesta del comitato regionale;
 - nomina di membri onorari;
 - modifica degli statuti;
 - scioglimento della Regione.
2. Ogni membro con diritto di voto può esigere in forma scritta, entro il 30 novembre antecedente l'assemblea regionale, l'inserimento di una trattanda all'ordine del giorno se è competenza dell'assemblea. La formulazione della proposta, corredata da una breve motivazione, dev'essere inoltrata al presidente regionale.

Articolo 20 Assemblea regionale: procedura

1. Ogni Assemblea regionale convocata conformemente agli statuti è legittimata a decidere in modo definitivo in merito a tutte le questioni su cui è competente in virtù della legge e dei presenti statuti.

2. Di regola elezioni e votazioni vengono tenute per alzata di mano. Tuttavia un terzo degli aventi diritto di voto presenti può chiedere il voto segreto.
3. La maggioranza assoluta è richiesta per le elezioni al primo turno, al secondo turno è sufficiente la maggioranza relativa.
La maggioranza dei voti validi è necessaria per le votazioni. In caso di parità di voti la proposta è da considerarsi non accettata.
4. Le astensioni e le schede bianche non sono computate.
5. I lavori dell'assemblea regionale vengono diretti dal presidente o dal vicepresidente del comitato regionale. In caso di elezioni vien scelto un presidente di sala.
6. Le sezioni sono rappresentate dal loro presidente o da un rappresentante designato dal loro comitato. La procura a altre sezioni è autorizzata.

Articolo 21 Assemblea regionale: diritto di voto e di proposta -

1. Tutti i membri della Regione possono formulare verbalmente proposte sulle trattande figuranti all'ordine del giorno.
2. All'Assemblea regionale ogni sezione ha diritto ad un voto.
3. Tutti i membri, così come i soci delle sezioni possono partecipare all'Assemblea regionale intervenendo nei dibattiti.

Articolo 22 Assemblea straordinaria: disposizioni generali

Un'Assemblea straordinaria viene convocata su decisione del comitato regionale, su richiesta del comitato centrale SSS, oppure se un quinto dei membri con diritto di voto ne fa richiesta. In questo caso l'Assemblea straordinaria deve tenersi entro tre mesi dalla data della richiesta. La convocazione avviene conformemente all'art. 18.2.

Articolo 23 Comitato regionale

1. Il comitato regionale è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, dai responsabili delle commissioni, del Segretariato, delle Finanze e da altri due membri al massimo.
2. Eccezion fatta per il presidente, il comitato regionale si costituisce autonomamente.
3. Il comitato regionale è nominato dall'assemblea regionale per un periodo di due anni ed è rieleggibile. Le nomine complementari scadono con la fine del mandato del comitato regionale.
4. I membri del comitato regionale non possono essere contemporaneamente membri dell'ufficio di revisione.

Articolo 24 Comitato regionale: compiti

1. Il comitato regionale è l'organo esecutivo della Regione. Esso è competente per l'evasione di tutti i compiti che non siano per legge, Statuti e regolamenti, delegati ad altri organi.
2. Esso si riunisce su convocazione del presidente regionale ogni qualvolta la gestione degli affari lo esiga, o se almeno la metà dei suoi membri ne fa espressa richiesta. Il quorum è raggiunto se la metà dei membri di comitato è presente.
3. Il comitato regionale decide riguardo all'ammissione di membri patrocinatori e sostenitori.
4. Esso può emanare regolamenti tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 Comitato regionale: decisioni e diritto di firma

Le riunioni di comitato sono dirette dal presidente o dal vicepresidente. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti decide il presidente.

La Regione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente - o, in sua assenza, del vicepresidente - con il cassiere o il segretario.

Articolo 26 Commissioni

1. E' costituita una commissione permanente per l'istruzione.
2. Su specifica necessità il comitato regionale può designare altre commissioni, con entrata in carica immediata.
3. La designazione del numero dei membri delle commissioni e la loro nomina sono di competenza del comitato regionale.
4. Le commissioni sono subordinate al comitato regionale. Ogni commissione è diretta da un membro del comitato regionale.
5. I membri delle commissioni, ad eccezione del loro presidente, non possono far parte del comitato regionale o dell'ufficio di revisione. Questa disposizione non viene applicata alla commissione permanente dell'istruzione.

Articolo 27 Commissioni: compiti

Il comitato regionale redige, per ogni commissione, un regolamento che ne regoli l'organizzazione, i compiti e le competenze.

Articolo 28 - Ufficio di revisione

1. L'assemblea regionale nomina, di regola annualmente, un revisore. La durata del mandato è di due anni. La rielezione è possibile.
2. I revisori provvedono, prima dell'assemblea regionale ordinaria, ad una verifica dei conti e dei giustificativi dell'anno precedente e presentano all'assemblea un rapporto scritto.

IV FINANZE

Articolo 29 Principi

1. L'anno contabile della Regione corrisponde all'anno solare.
2. Il comitato allestisce annualmente un conto economico consuntivo e un preventivo, che vengono sottoposti per l'accettazione all'assemblea regionale.

Articolo 30 Entrate

1. La Regione si procura i propri mezzi finanziari tramite contributi, doni, eventuali utili generati dalle sue prestazioni, nonché nelle forme che riterrà più opportune, sempre che dette forme non siano lesive delle leggi, della morale, degli interessi delle sezioni o di terzi.
2. In caso di necessità la Regione potrà, su decisione assembleare, prelevare contributi dalle sezioni.

Articolo 31 Uscite

1. Le uscite devono attenersi al preventivo annuale.
2. Il comitato regionale può approvare spese uniche per un ammontare massimo di fr. 5'000.- e spese ricorrenti per un ammontare massimo di fr. 2'000.-.

Articolo 32 Responsabilità

Per gli impegni della Regione risponde unicamente il patrimonio sociale.

V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 Revisione degli statuti

Gli statuti sono adottati e possono essere riveduti dall'assemblea regionale con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi il diritto di voto. L'adozione e la revisione degli statuti devono essere approvate dal comitato centrale SSS.

Articolo 34 Scioglimento

1. La Regione può essere sciolta solo da un'assemblea regionale straordinaria appositamente convocata. La decisione di scioglimento va approvata da una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
2. Un eventuale patrimonio è devoluto alla SSS, che è tenuta, per un periodo di cinque anni, ad amministrarlo ed a metterlo a disposizione di un'eventuale nuova costituzione. Trascorso tale termine, con riserva di ogni eventuale ulteriore disposizione, il patrimonio diverrà proprietà della SSS.

Articolo 35 Entrata in vigore e annullamento del diritto attuale

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'Assemblea Ordinaria Generale del 20 gennaio 2024 di Bellinzona, fermo restando l'approvazione da parte del Comitato centrale SSS. Esso sostituisce quello del 15 ottobre 2005.

Bellinzona, 21 gennaio 2024

SSS Regione Sud

Il Presidente
Maurizio Vitali
(Fto. Originale)

La segretaria
Mirvana Monighetti
(Fto. Originale)

Società Svizzera di Salvataggio

La Presidente Centrale
Aline Muller
(Fto. Originale)

La Sede amministrativa
Reto Abächerli
(Fto. Originale)